



Piano di prevenzione della corruzione

Linee di condotta in tema di anticorruzione e

trasparenza

(ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano nazionale Anticorruzione – P.N.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/10/2014

CSP - Innovazione nelle ICT società consortile a responsabilità limitata
Sede legale in Torino, Via Nizza 150
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n. 05706110011

INDICE

1. SEZIONE I – PARTE GENERALE	3
1.1. INTRODUZIONE.....	3
1.2. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
2. SEZIONE II - ANTICORRUZIONE	6
2.1. LA NOZIONE DI CORRUZIONE E LE FATTISPECIE DI REATO	6
2.1.1. REATI RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE 190/2012.....	6
2.2. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	9
2.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
2.2.2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	9
2.2.3. IL DIRETTORE.....	11
2.2.4. I DIPENDENTI.....	11
2.2.5. I COLLABORATORI.....	11
2.2.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
2.3. MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE	11
2.3.1. MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE GIA' ATTUATE.....	12
2.4. METODOLOGIA SEGUITA NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	13
2.4.1. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE.....	14
2.4.2. ANALISI DEL RISCHIO DELLE ATTIVITA' POTENZIALMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE.....	14
2.4.3. VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'.....	14
2.4.4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO.....	15
2.4.5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE.....	15
2.4.6. VALUTAZIONE DEI CONTROLLI ATTIVI E DEL RISCHIO RESIDUO.....	15
2.5. REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE	16
2.6. VALUTAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTROLLO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI	16
2.7. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI DI ILLECITO	16
2.8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	17
3. SEZIONE I – TRASPARENZA	19
1.3. PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI.....	19
1.4. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.....	19
1.5. ACCESSO CIVICO	20

1. SEZIONE I – PARTE GENERALE

1.1. INTRODUZIONE

La Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione), entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto numerosi strumenti per rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, uniformando l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione ONU di Merida e la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo). Nella stesura della norma, il Legislatore ha inoltre tenuto conto delle raccomandazioni formulate all’Italia dai gruppi di lavoro in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa che monitorano la conformità della normativa interna di contrasto alla corruzione agli standard internazionali.

In particolare l’art. 1, comma 5 della Legge 190/2012 dispone che le Pubbliche Amministrazioni definiscano “un piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) – da trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica -, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) rappresenta il documento fondamentale della Pubblica Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo all’interno dell’Ente stesso. Il Piano è un documento di natura programmatica, che ingloba tutte le misure di prevenzione sia obbligatorie per legge sia ulteriori, nonché il relativo sistema di controllo e di monitoraggio della loro effettiva attuazione.

Destinatari delle disposizioni contenute all’art. 1, commi 1-57 della Legge sono, ai sensi dell’art. 1, comma 59, tutte le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.¹. L’art. 1, comma 34, della Legge Anticorruzione precisa inoltre che le disposizioni contenute all’art. 1, commi 15-33, si applicano alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche ed alle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dall’Unione Europea².

L’ambito soggettivo è stato successivamente esteso dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto, ai sensi della legge 190/2012, dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, con Delibera n.72/2013 dalla C.I.V.I.IT (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione

– A.-N.A.C.). Nel P.N.A. è infatti previsto che “sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, [omissis] I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede inoltre che gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico (di livello nazionale o regionale/locale) *“per evitare inutili ridondanze, qualora abbiano già adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, estendendone l’ambito di applicazione a tutti i reati considerati nella legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione all’attività svolta dall’Ente (società strumentali/società di interesse generale)”*. Tali parti dei Modelli di Organizzazione e Gestione - integrate ai sensi della legge 190/2012 e denominati *Piani di prevenzione della corruzione* - devono essere trasmessi alle Amministrazioni Pubbliche vigilanti e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Ente.

Tutti i soggetti destinatari della normativa anticorruzione sono altresì tenuti all’applicazione totale o parziale (limitatamente alle attività di pubblico interesse) dei provvedimenti normativi emanati in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, ed in particolare del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (Decreto Trasparenza), nonché del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”*.

Trovano invece applicazione nei confronti delle sole Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165 del 2001:

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Verificata l’assoggettabilità di CSP alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012, nel D. Lgs. 33/2013 e nel D. Lgs. 39/2013 - ad eccezione di quelle previste esclusivamente per le PA in senso stretto - ed avendo deciso di adottare contestualmente un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, CSP ha proceduto con l’allineamento del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, estendendo gli ambiti di applicazione a tutti i reati considerati nella legge 190/2012, dal lato attivo e passivo.

A tal fine è stato predisposto il presente documento denominato *“Piano di prevenzione della corruzione. Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”*, che, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del gg/mm/aa, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo stesso.

Il documento in questione, redatto con lo scopo di fornire le linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza, nonché gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie in materia di anticorruzione e trasparenza, si articola in tre Sezioni:

- la prima parte dà evidenza del processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione (Sezione I – Parte Generale);
- la seconda, dedicata al tema della prevenzione della corruzione, illustra i reati introdotti dalla Legge anticorruzione ed astrattamente configurabili in capo a CSP nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché la metodologia, i criteri di individuazione delle aree a rischio di corruzione, nonché le contromisure obbligatorie ed ulteriori che CSP intende porre in essere per sensibilizzare e prevenire il fenomeno corruttivo, oltre ad individuare i soggetti destinatari del piano medesimo (*“Sezione II – Anticorruzione”*);

- la terza illustra le misure adottate da CSP al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza (“Sezione III – Trasparenza”).

Il presente Piano, disponibile sul sito istituzionale di CSP alla sezione “Amministrazione trasparente” - “Piano Anticorruzione”, è altresì trasmesso e notificato a tutti i soci.

¹ Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

² art. 1 comma 34 L. 190 del 2012;

1.2. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Conformemente a quanto indicato dalla Legge Anticorruzione, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sottoporre al Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche CdA) l’approvazione del presente documento.

Eventuali modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono approvate dal CdA su proposta del Responsabile; ogni altra modifica di carattere meramente formale è di competenza del Responsabile anticorruzione.

Il Piano di prevenzione della corruzione dovrà in ogni caso essere aggiornato (sempre su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) - , qualora:

- vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni contenute nel piano stesso;
- sopraggiungano significativi mutamenti del contesto interno ed esterno di riferimento di CSP;
- si verifichino significative modifiche normative e/o organizzative.

2. SEZIONE II - ANTICORRUZIONE

2.1. LA NOZIONE DI CORRUZIONE E LE FATTISPECIE DI REATO

La Legge 190/2012 non contiene una definizione univoca di “corruzione”.

Tale concetto è tuttavia desumibile da quanto espressamente indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalla Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui la corruzione va intesa in senso lato, come comprensiva “delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite”.

2.1.1. REATI RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE 190/2012

Alla luce delle attività che CSP svolge i reati (come introdotti e/o modificati dalla L. 190/2012), potenzialmente realizzabili all’interno del CSP nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (titolo II, Capo I del Codice Penale “*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*”) sono indicativamente i seguenti:

- **Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;
- **Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;
- **Art. 317. Concussione.** Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni;

- **Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- **Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
- **Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni;
- **Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni;
- **Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo;
- **Art. 322. Istigazione alla corruzione.** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319;
- **Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.** Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a

norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale . Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- **Art. 323. Abuso di ufficio.** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni;
- **Art. 640. Truffa.** Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
 - se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
 - 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
- **Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- **Art. 640-ter. Frode informatica.** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Anche per questa tipologia di reati vale il principio per cui CSP non ne risponde se gli autori dei medesimi hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 D. Lgs. 231/2001): la responsabilità amministrativa di CSP resta, infatti, autonoma rispetto alla responsabilità penale di chi ha commesso il reato.

2.2. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le disposizioni contenute nel presente Piano sono vincolanti per:

- i membri degli Organi Sociali (Presidente, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblea);
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- i Dipendenti;
- i Collaboratori a qualsiasi titolo (es. collaboratori a progetto, consulenti, borsisti, stagisti, ...);
- i Fornitori;
- l'Organismo di Vigilanza.

I Collaboratori, Consulenti e Fornitori di CSP – soggetti terzi -, sono destinatari delle disposizioni contenute nel presente documento nei limiti di quanto espressamente previsto dal contratto sottoscritto con CSP stesso.

Si riporta nel seguito la sintesi dei compiti di carattere generale assegnati ai soggetti aziendali principalmente coinvolti nella realizzazione della prevenzione della corruzione.

2.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di CSP:

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- adotta, su proposta del Responsabile anticorruzione, il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.2.2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Consiglio di Amministrazione di CSP, nella seduta del gg/mm/aa, ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Direttore Livio Ruoli.

Il Responsabile resta in carica per l'intera durata dell'incarico di Direttore.

Il Responsabile anticorruzione di CSP svolge, ove applicabili, i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1 del 2013, quali ad esempio:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- propone al CdA le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità a prevenire la commissione di reati di corruzione;
- elabora, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- definisce le modalità e i tempi di raccordo con i soggetti competenti nell'ambito del piano;
- è Responsabile della Trasparenza e svolge le funzioni a questi assegnate ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 (cfr. Sezione III, paragrafo 2 del presente documento).

Al Responsabile della prevenzione è inoltre attribuito il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013.

Il Responsabile anticorruzione collabora altresì con l'Organismo di Vigilanza di CSP, al fine di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del "Sistema coordinato 231 – Anticorruzione - Trasparenza"

Considerato il delicato compito assegnatogli, al Responsabile anticorruzione sono garantiti:

- lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina;
- un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane (Team operativo), strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

A fronte dei compiti ad esso attribuiti, la legge prevede altresì in capo al Responsabile significative responsabilità in caso di inadempimento, quali:

- responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti (art. 1, comma 8 della Legge Anticorruzione);
- responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'Ente per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi:
 - di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;
 - di aver vigilato sul funzionamento e l'osservanza del Piano (art. 1, comma 12 Legge 190/2012);
- responsabilità dirigenziale per ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano (art. 1, comma 14 della Legge Anticorruzione);
- responsabilità disciplinare per omesso controllo (art. 1, comma 14 della Legge Anticorruzione).

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile, individuato ai sensi del comma 7, della Legge

190/2012, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi (art.1, comma 14 della Legge 190/2012).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione dà altresì luogo a responsabilità dirigenziale e per danno all'immagine dell'Ente, a meno che il Responsabile della Trasparenza non provi che l'inadempienza è dipesa da cause non imputabili alla sua persona (art. 46 del D. Lgs. 33/2013).

2.2.3. IL DIRETTORE

Il Direttore commina le sanzioni disciplinari ai dipendenti in seguito a formale contestazione di fatti e/o atti a loro addebitabili e ne danno evidenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché all'Organismo di Vigilanza e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria dandone evidenza al Responsabile anticorruzione, nonché all'Organismo di Vigilanza.

2.2.4. I DIPENDENTI

I Dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano di Prevenzione;
- segnalano possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza.

2.2.5. I COLLABORATORI

I Collaboratori:

- osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione, limitatamente a quanto espressamente previsto nel contratto;
- segnalano possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza.

2.2.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda il ruolo e i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, si rimanda alla Sezione Terza della parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento a quanto previsto nel presente Piano, occorre precisare che i flussi informativi di cui al punto 3.4. del Modello ex D. Lgs. 231/2001 – Parte Generale - verranno integrati con la previsione di invio all'Organismo di Vigilanza di eventuali comunicazioni di avvio di procedimento giudiziario a carico dei dipendenti anche per i reati previsti ed integrati dalla Legge 190 del 2012, nonché di relazioni predisposte nell'ambito delle attività di controllo da parte sia di funzioni interne sia di soggetti esterni da cui possano emergere profili di criticità anche rispetto alla Legge Anticorruzione.

2.3. MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Oltre all'elaborazione del Piano anticorruzione e alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'adozione di una serie di misure obbligatorie, quali:

- formazione in tema di anticorruzione;
- codice di comportamento;
- adempimenti in materia di trasparenza;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina degli incarichi d’ufficio ed attività extra-istituzionale;
- direttive per l’attribuzione di incarichi dirigenziali (*Pantouflage* e *Revolving doors* a seguito della cessazione del rapporto, incompatibilità/inconferibilità) e definizione della relativa modalità di verifica del rispetto di tali divieti;
- direttive per effettuare controlli su precedenti penali (delitti contro la PA) ai fini dell’attribuzione degli incarichi (formazione di commissioni, assegnazione ad uffici, conferimento di incarichi dirigenziali);
- adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (*whistleblower*)
- predisposizione di protocolli di legalità negli affidamenti.

Premesso che alcune misure riguardano obbligatoriamente le sole Pubbliche Amministrazioni in senso stretto (adozione codice di comportamento, rotazione del personale, *pantouflage* e *revolving doors* a seguito della cessazione del rapporto, tutela del dipendente che segnala gli illeciti, *whistleblower*, azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile), si riportano nel seguito le misure che CSP ha già posto in essere e quelle che sono in corso di realizzazione.

2.3.1.MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE GIA’ ATTUATE

Ad integrazione degli adempimenti normativi in ordine alla stesura del Piano di prevenzione della corruzione, all’individuazione e alla nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché alla creazione, alimentazione ed aggiornamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del CSP (come meglio specificato alla sezione III del presente documento), la seguente tabella intende dare evidenza delle misure previste dal P.N.A., già adottate e attuate da CSP in quanto ricomprese nella parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001:

Misure	
Previsione delle procedure Gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
Individuazioni di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie volte a prevenire la commissione di reati	Codice Etico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti	Codice Etico
Introduzione di un sistema sanzionatorio che includa le sanzioni per i casi di illecito	Codice Etico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

In riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Etico, si precisa che le stesse si applicano anche a fornitori e a consulenti di CSP (soggetti terzi).

La presa d’atto ed accettazione di tali disposizioni da parte dei soggetti terzi avviene per il tramite di apposite clausole inserite nel contratto sottoscritto dalle parti.

Oltre alle misure sopra indicate, CSP ha già provveduto ad introdurre, al proprio interno, ove applicabile - in base a quanto disciplinato dal D.L. 69/13 - un sistema per l’acquisizione delle certificazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali condizioni di incompatibilità o inconferibilità disciplinate dal D. Lgs. 39/2013 (dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall’interessato ai sensi del DPR. 445/2000). Resta naturalmente inteso che CSP si asterrà dal conferire l’incarico in presenza di una o più cause di inconferibilità, pena la nullità del contratto medesimo. Qualora, invece, si dovesse rilevare una causa di incompatibilità al momento del conferimento dell’incarico, la stessa dovrà essere rimossa prima del conferimento.

La dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 dovrà essere rinnovata annualmente dall’interessato nel corso dell’incarico (art. 20 D. Lgs. 39/2013).

Tali dichiarazioni sono e verranno pubblicate sul sito del CSP alla sezione “Amministrazione trasparente”.

2.4. METODOLOGIA SEGUITA NELL’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI CORRUZIONE E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE


La valutazione del rischio è stata effettuata individuando innanzitutto le attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione a partire da quelle definite all’interno della Matrice delle Attività a Rischio-Reati ex D. Lgs. 231/2001, in quanto potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati ai sensi del sopra citato decreto.

Le suddette attività sono state quindi riclassificate secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 16, della Legge 190/2012 e dal P.N.A., Allegato 2 “Aree di rischio comuni e obbligatorie”.

Le stesse attività, con il coinvolgimento attivo dei Direttori interessati ai processi (e/o dei loro Referenti), sono state sottoposte alla valutazione del rischio di corruzione secondo i criteri indicati nel P.N.A., Allegato 5 “La valutazione del livello del rischio”. Tali criteri sono stati integrati ed adeguati allo specifico contesto di CSP.

Nello specifico, la metodologia seguita è quella prevista dalla norma ISO 31000:2010:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO



Individuati i rischi e i presidi, laddove necessario saranno successivamente definite le ulteriori misure volte a contenere il rischio residuo, determinando responsabilità e tempi di attuazione.

2.4.1.CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le aree di attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione hanno integrato quelle rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sono state raccolte in una scheda descrittiva (c.d. “Matrice delle attività a Rischio reato integrata”) e successivamente riportate in una specifica sezione della matrice denominata “Registro dei rischi” di corruzione.

Il “Registro delle attività” a rischio di corruzione, oltre ad rappresentare uno strumento per le valutazioni iniziali, rappresenta uno strumento a supporto delle future attività di monitoraggio periodico dei rischi di corruzione e del loro aggiornamento.

Per ciascuna area a rischio definita nella Matrice integrata sono stati individuati uno o più processi aziendali di riferimento, le Aree aziendali interessate e le Responsabilità sulle singole fasi del processo di attività, al fine di definire il contesto entro il quale sviluppare la valutazione del rischio.

2.4.2.ANALISI DEL RISCHIO DELLE ATTIVITA’ POTENZIALMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

L’attività di analisi del rischio di corruzione è consistita nella valutazione sia della probabilità che il rischio si realizzi, sia degli effetti che possono conseguire dal verificarsi dell’evento (probabilità ed impatto), per giungere alla determinazione del livello complessivo di rischio (rischio inerente). Il livello del rischio inerente è rappresentato da un valore numerico (Rischio Inerente = Valore probabilità*Valore impatto); tale valore di rischio consente di determinare l’entità (più o meno elevata) dei rischi e di classificarli ai fini del relativo trattamento e dell’individuazione delle misure di contenimento da adottare.

E’ stata quindi effettuata una valutazione quantitativa di:

- rischio inerente;
- efficacia dei presidi di controllo in essere;
- rischio residuo.

Il dettaglio delle attività di analisi del rischio di corruzione è stato riportato nella Matrice integrata; l’esito finale della valutazione del rischio viene sinteticamente rappresentato nel “Registro dei rischi” corruzione, come previsto dal P.N.A. (Allegato 1).

Si riportano in dettaglio i criteri adottati per l’analisi del rischio di corruzione.

2.4.3.VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA’

La probabilità è stata valutata mediante la scala di valori compresi fra 0 e 5 (come indicato dal P.N.A., Allegato 5 “*Tabella di valutazione del rischio*”):

0	Nessun impatto	1	Marginale	2	Minore
3	Soglia	4	Serio	5	Superiore

La stima della *probabilità complessiva* è stata determinata dalla media dei valori assunti dai cinque

indici sotto riportati. Tali indici, individuati dal P.N.A., sono stati verificati ed adeguati nella terminologia al contesto di CSP.

2.4.4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

L'impatto è stato valutato mediante una scala di valori compresi da 0 a 5 (come indicato dal P.N.A., Allegato 5 "Tabelle di valutazione del rischio").

0	Nessun impatto	1	Marginale	2	Minore
3	Soglia	4	Serio	5	Superiore

La stima dell'*impatto complessivo* è stato calcolato mediante la media dei valori assunti dai quattro indici riportati nel seguito. Anche in questo caso, gli indici, individuati dal P.N.A., sono stati verificati ed adeguati nella terminologia al contesto di CSP.

2.4.5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Il valore numerico del rischio inerente relativo a ciascuna attività è ottenuto applicando la formula matematica indicata nell'Allegato 5 del P.N.A.

Rischio inerente = Probabilità complessiva * Impatto complessivo

I valori numerici ottenuti sono classificati secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Valore rischio inerente	Classificazione rischio
$0 \leq 8$	BASSO
$8 \leq 16$	MEDIO
16 - 25	ALTO

2.4.6. VALUTAZIONE DEI CONTROLLI ATTIVI E DEL RISCHIO RESIDUO

L'efficacia dei controlli in essere è valutata mediante una scala di valori compresi da 0 a 5 (come indicato dal P.N.A., Allegato 5 "Tabelle di valutazione del rischio"):

CONTROLLI		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	100%	1
Sì, è molto efficace	80%	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	50%	3
Sì, ma in minima parte	20%	4
No, il rischio rimane indifferente	0%	5

Il valore numerico del rischio residuo è stato calcolato ponderando il valore del rischio inerente con il

valore dell'efficacia dei controlli in essere:

Rischio residuo = Rischio inerente * Efficacia controlli

I valori ottenuti sono stati classificati secondo i seguenti criteri:

Valore rischio residuo	Classificazione rischio
0 ≤ 41	BASSO
41 ≤ 84	MEDIO
85 - 125	ALTO

2.5. REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Il Registro dei rischi di corruzione completo è riportato nella tabella allegata al presente documento (Allegato 1).

2.6. VALUTAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTROLLO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI

Conclusa la fase di valutazione, i rischi sono stati classificati rispetto ai tre indici illustrati nei paragrafi precedenti (probabilità, impatto e controllo) e al valore del rischio residuo. Tale classificazione consente di individuare le attività maggiormente a rischio di commissione reato e le aree di attività che necessitano prioritariamente di interventi correttivi.

Sulla base delle suddette risultanze, illustrate nel “Registro dei rischi” di corruzione, saranno quindi definite, entro l'anno, le Misure da adottare per il controllo del rischio e per la conseguente riduzione della probabilità che il reato si verifichi. Tali misure di contenimento del rischio saranno formalizzate attraverso l'aggiornamento e l'integrazione dei Protocolli ex D. Lgs. 231/2001 già esistenti e la predisposizione, ove ritenuto necessario, di nuovi. Le misure di controllo, nei casi significativi, saranno altresì riportate nella descrizione dei processi aziendali di pertinenza.

Le risultanze delle attività periodico di controlli e monitoraggio svolte sulle attività a rischio di reato saranno oggetto di flussi informativi verso il Responsabile anticorruzione, affinché lo stesso possa verificare, anche attraverso attività di *audit* specifici, la corretta attuazione delle misure di contenimento e di prevenzione del rischio. Le risultanze di tali attività di monitoraggio, ove significative, saranno altresì inviate all'Organismo di Vigilanza di CSP.

L'analisi dei rischi condotta e i risultati esposti non rappresentano un dato definitivo e immutabile; il flusso di attività, dettagliato nel presente documento, verrà rivalutato periodicamente e sottoposto - tutto o in parte - ad una continua attività di controllo e revisione in occasione di variazioni organizzative, evoluzioni normative o cambiamenti del contesto in cui CSP si trova ad operare.

2.7. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI DI ILLECITO

Premessa l'applicabilità della previsione di adozione di misure a tutela del dipendente che segnala gli illeciti (*whistleblower*) alle sole Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 D.Lgs. 165/2001, CSP nella consapevolezza che presupposto fondamentale per la prevenzione della corruzione è l'esistenza di una capillare attività di comunicazione interna fra tutti i soggetti coinvolti, adotta la procedura di segnalazione di illecito, come dettagliata nel seguito.

I dipendenti devono segnalare al Responsabile anticorruzione ogni informazione relativa a condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

A tal fine, è istituito uno specifico indirizzo di posta elettronica dedicato (anticorruzione.trasparenza@CSP.it), a cui possono accedere solo le persone del Team Operativo, nonché il Responsabile stesso. A tale indirizzo e-mail potranno essere trasmesse eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione intende assicurare la massima riservatezza, anche al fine di garantire la tutela del segnalante e di evitare atteggiamenti ritorsivi o discriminanti nei confronti dello stesso.

Le segnalazioni - anche anonime - potranno altresì essere imbucate nella cassetta postale, che a tal fine sarà istituita presso la sede centrale di CSP.

Il Responsabile anticorruzione, con il supporto del Team Operativo, definisce altresì le modalità e i tempi di richiesta e trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della funzione di vigilanza, dandone comunicazione alle direzioni ed agli uffici interessati.

Tutte le informazioni e la documentazione pervenute al Responsabile anticorruzione devono essere custodite dal Team Operativo in un apposito archivio istituito presso la sede del CSP per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

Restano invariati gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto indicato nella parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

2.8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Nell'ambito della prevenzione della corruzione un ruolo particolarmente importante è rivestito dall'attività di formazione.

Per tale motivo, CSP si impegna a definire programmi di comunicazione e formazione al fine di garantire l'informativa a tutti i Destinatari in merito all'adozione del "*Piano di Prevenzione della corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza*", nonché la divulgazione dei principali contenuti della Legge Anticorruzione, dei Decreti attuativi e degli obblighi dagli stessi derivanti.

In linea con quanto già previsto dalla Sezione Quinta della parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, le attività di formazione sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in funzione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività potenzialmente a rischio reato, della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano.

Contenuti obbligatori degli interventi formativi per tutti i Destinatari sono:

- analisi dei principali contenuti della Legge 190/2012 e dei D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 39/2013;
- analisi del Piano anticorruzione, del Codice Etico adottati da CSP, nonché dei profili di rischio connessi alle attività svolte dallo stesso;
- illustrazione delle misure di contenimento del rischio adottati da CSP (Regolamenti, Protocolli strumentali, ...);
- richiamo alle conseguenze di carattere disciplinare legate alla violazione del Piano e/o all'assunzione di comportamenti illeciti;
- breve illustrazione di compiti e responsabilità attribuiti ai diversi Soggetti coinvolti.

L'attività di formazione dovrà riguardare anche i nuovi assunti e dovrà essere ripetuta in caso di mutamenti di mansioni, modifiche o implementazioni del Piano a seguito di interventi normativi e/o organizzativi.

La conservazione della documentazione afferente all'attività di formazione sarà a cura della Direzione Generale - Area Personale a cui è affidata la responsabilità della Formazione aziendale, mentre quella relativa all'attività di informazione sarà a cura del Team Operativo. L'intera documentazione sarà disponibile per la consultazione da parte del Responsabile anticorruzione e di chiunque altro sia

legittimato a prenderne visione.

Con riguardo alla diffusione del Piano di Prevenzione, CSP si impegna a:

- a inviare una comunicazione a tutto il personale aziendale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente documento da parte del Consiglio di Amministrazione;
- pubblicare il Piano di Prevenzione sul sito istituzionale di CSP;
- trasmettere il presente documento a tutti i soci.

3. SEZIONE I – TRASPARENZA

1.3. PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

A seguito dell'introduzione del D. Lgs. 33/2013 – c.d. Decreto Trasparenza -, viste le disposizioni di cui alla delibera n. 50/2013⁵ del C.I.V.I.T. (oggi A.N.A.C.) ed alla circolare n. 1/2014⁶ del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, preso inoltre atto dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Decreto medesimo da queste operato, CSP ha implementato il proprio sito istituzionale con un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica di CSP stesso.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

La Sezione Amministrazione Trasparente, consultabile all'indirizzo web <http://www.CSP.it/trasparenza/> è linkabile dall'*home page* del sito istituzionale di CSP ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dall'allegato A del D. Lgs. 33/13 "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali" e dell'allegato 1 della delibera n. 50/2013, prima richiamata. Tali sottosezioni sono compilate nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per i soggetti la cui fattispecie è riconducibile a quella di CSP; laddove le sottosezioni contengano disposizioni destinate esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, in corrispondenza dei relativi campi è stata data evidenza della "non applicabilità" delle stesse a CSP.

A tal proposito si precisa che fra gli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 applicabili a CSP rientrano, tra gli altri, quelli previsti dagli artt. 14 e 15 - relativi, rispettivamente, ai componenti degli Organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione) e ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza -, nonché quelli relativi ai provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 23 c. 1, lett. b), ai relativi contratti (art. 37) e ai bilanci di CSP (art. 29).

Sempre con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono altresì riferibili alla fattispecie di CSP gli adempimenti ex art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione).

⁵ "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", allegato 1 "Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, errata corrige (settembre 2013)"

⁶ "Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate"

1.4. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Come indicato nella "Sezione II – Anticorruzione", paragrafo 2 del presente documento il

Responsabile della trasparenza – le cui funzioni, in linea con quanto previsto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 33/13, sono svolte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione - è il Direttore Generale di CSP.

Ad esso è attribuito il compito di coordinare e vigilare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Nello specifico, il Responsabile è chiamato, tra l'altro, a:

- elaborare la proposta di Piano della trasparenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- definire nel dettaglio le modalità di svolgimento dei compiti assegnati all'interno di CSP in materia di trasparenza;
- garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario, proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati;
- monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati;
- nell'ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione;
- nella situazione di cui al punto precedente, qualora nonostante il sollecito e l'eventuale sanzione disciplinare irrogata, il responsabile della mancata pubblicazione continui a non adempiere, provvedere a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'A.N.AC.;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Le modalità di svolgimento dei compiti assegnati in materia di trasparenza, i flussi di trasmissione delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché le azioni di monitoraggio in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza saranno dettagliate in uno specifico documento di linee guida.

1.5. ACCESSO CIVICO

Tra le novità introdotte dal D. Lgs. 33/2013, una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). La normativa prevede, da un lato, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti documenti, informazioni e dati; dall'altro, il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione delle informazioni mancanti. La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della Trasparenza, secondo le modalità sotto indicate.

Al fine di garantire l'efficacia di tale istituto, CSP ha pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Accesso Civico" le modalità di esercizio dello stesso e i recapiti cui inviare le richieste.

Modalità di accesso

La richiesta di accesso civico deve essere inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai recapiti indicati nel sito.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, il Responsabile provvede entro trenta giorni alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, il Responsabile provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.